

nistrativo e dalle Corti d'appello, al pagamento di lire 4. »

PRESIDENTE. Favorisca di mandarmi il suo emendamento.

Intanto, prima di dare la parola al signor relatore per rispondere in ordine a tale emendamento, mi sembra che si possa esaurire la proposta del signor ministro delle finanze, poichè la medesima non ha punto che fare coll'emendamento proposto dall'onorevole Avondo.

Metterò dunque ai voti la proposta del Ministero, per la quale sarebbe fissato il diritto di lire 2 per le sentenze dei tribunali provinciali, di commercio e del contenzioso amministrativo.

(Dopo prova e controprova, la proposta è rigettata.)

Do la parola al deputato Arnulfo.

ARNULFO, relatore. L'onorevole preopinante vorrebbe che non fosse nell'articolo 3 fatta la distinzione fra i provvedimenti interlocutorii emanati previa contestazione, ed i provvedimenti interlocutorii senza contestazione; ed egli invoca all'appoggio di questa sua opinione il disposto dell'articolo 202 del Codice di procedura civile. Io credo che l'onorevole deputato vorrà meco convenire che i provvedimenti enunciati in tale articolo possono essere soggetti a contestazione e non esserlo. L'articolo 202, al numero primo, dice che « le sentenze sono interlocutorie se ammettono o rigettano un provvedimento preliminare od altro in via interinale pei casi d'urgenza fino a che la causa possa essere decisa nel merito. »

Ora non può dubitarsi che i provvedimenti preliminari non solo possono fare, ma fanno sovente oggetto di controversia. D'altronde, qualunque fosse per avventura la maggiore o minore esattezza delle indicazioni di cui nell'articolo 202, egli è incontrovertibile che, affine che le tasse sieno applicate con maggiore esattezza, è utilissimo il riferirsi alla legge vigente, cioè al Codice di procedura quando si tratta di definire la natura dei giudicati ai quali si vuole la tassa riferire. Al numero secondo di detto articolo, già si disse, è disposto che, laddove vi è contestazione, i relativi provvedimenti sono interlocutorii; al numero terzo si contempla il caso in cui « si manda più ampiamente procedere secondo le premesse considerazioni; » egli è non meno evidente che, quando così si pronuncia, le parti furono dissenzienti in quanto che e l'una e l'altra chiedono che si provveda sopra la sua istanza; e per contro il tribunale crede che si debba mandare più ampiamente procedere.

Dunque la distinzione tra i provvedimenti emanati in seguito a contestazione, e quelli senza contestazione, è applicabile all'articolo 202; è poi importante che, nel modificare la legge sugli emolumenti, si introduca la distinzione fra le sentenze interlocutorie e le altre con relazione al suddetto articolo.

Per amore di chiarezza e per norma degli agenti demaniali, perchè fin qui si applicò la tassa di lire 10 e di lire 20 per qualunque provvedimento sia contestato che non contestato, e si spinse anzi la cosa al punto da

assoggettare anche a tale tassa i provvedimenti di semplice rinvio, quindi la necessità di stabilire ben chiaramente quali si considerano e si vogliono in questa legge considerare le sentenze interlocutorie e la distinzione fra le emanate previa contestazione o no; è inoltre importante il sottoporre al pagamento di un minore diritto quei litiganti che non contestano l'ammessibilità di un incumbente e si assoggettano ad una sentenza solo perchè la legge prescrive che con sentenza debba ordinarsene l'appuramento; e che al contrario, quando una parte contesta l'ammessibilità di un incumbente e dà luogo ad una vera sentenza la quale risolve la controversia, è giusto che sopporti un maggiore gravame, paghi una maggiore tassa.

Io spero pertanto che l'onorevole deputato vorrà rinunciare al proposto emendamento, ed accetterà la redazione che fu proposta dalla Commissione nello scopo di fare scomparire gli inconvenienti attuali e di introdurre la maggiore chiarezza che sia possibile, riferendosi ad una disposizione del Codice civile, la quale toglie ogni controversia avvenire nell'applicazione della tassa ai provvedimenti interlocutorii.

PRESIDENTE. Il deputato Avondo ha facoltà di parlare.

AVONDO. Anch'io sono d'accordo che si debba introdurre una distinzione fra il caso in cui le sentenze interlocutorie sieno pronunciate con contestazione ed il caso in cui siano pronunciate senza contestazione; ma io dico che, allorquando si propone: « le sentenze interlocutorie di cui all'articolo 202 del Codice di procedura civile, » già s'intende che si tratta di quelle che sono pronunciate con contestazione. Nè posso ammettere ciò che diceva l'onorevole relatore, che le sentenze di cui al n° 1 dell'articolo 202 possono essere con contestazione o senza; esse sono sempre con contestazione. Quando si tratta di ammettere o rigettare un provvedimento preliminare, ovvero si tratta di provvedere per cose di urgenza, finchè la causa possa essere decisa nel merito, si tratta sempre di sentenze interlocutorie pronunciate con contestazione.

Quindi si devono, secondo me, togliere quelle parole: « con contestazione, » le quali, ritenga bene il signor relatore, non solo sono superflue, ma possono turbare l'armonia delle varie disposizioni del nostro Codice di procedura.

Quando si tratti poi del 1° alinea: « se pronunciate senza contestazione, » io dico che dobbiamo aggiungere le parole « di cui al n° 2 dell'articolo 202, se pronunciate senza contestazione, » allora pagheranno quel diritto su cui venne testè deliberato dalla Camera.

Queste sono le osservazioni che mi credo in dovere di fare su quest'articolo, perchè conformi e alla lettera e allo spirito del Codice di procedura civile.

PRESIDENTE. Il deputato Avondo propone di togliere dal primo capoverso le parole: « se pronunciate in seguito a contestazione. »

Il primo alinea poi si tratterebbe di redigerlo nel seguente modo: